DISCIPLINA DELLA PROROGA DEI TERMINI DI VIGENZA DELLE LEGGI E PROROGA DI TALUNI TERMINI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 1983

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dalla legge 23 dicembre 1982, n. 942, relativo alla prestazione dei servizi antincendio da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonche' da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga, e' prorogato al 31 dicembre 1984. E' altresi' prorogato al 30 giugno 1984 il periodo previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, per il completamento delle operazioni relative al passaggio della gestione dei servizi e delle funzioni dal Ministero della difesa e dalla Direzione generale dell'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, e' ulteriormente prorogato ai 30 giugno 1984.

Versione in vigore dal 1 marzo 1984, non più in vigore dal 2 marzo 1985 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-dei-termini-di-vigenza-delle-leggi-e-proroga/art-5-provvedimento-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

abrogato-dal-d-lgs-8-giugno-2001-n-327/versione/2